



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### RESPONSABILE AREA CITTADINO E IMPRESE

#### ORDINANZA

**N. 51 DEL 18/06/2024**

#### OGGETTO:

**SALDI ESTIVI ANNO 2024.**

**VISTO** l'art. 15 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 114 "*Riforma della disciplina relativa al commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15.3.1997 n. 59*" recante la disciplina delle "*vendite straordinarie*";

**VISTO** l'art. 12 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 e e.m.i. alla luce del quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative previste dal sopra citato art. 15, in ordine alla fissazione delle modalità di svolgimento, ai periodi ed alla durata delle vendite di fine stagione;

**VISTO** l'art. 14 della L. R. 12.11.1999 n. 28, come modificato dall'art. 6 della L. R. 27 luglio 2011 n.13, il quale prevede che la Regione fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione e i Comuni, a partire da tali date, provvedono a fissare annualmente la durata fino a un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

**VISTO** l'art. 14 bis della L.R. 28/1999, ai sensi del quale "*nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo*", fatta eccezione per "*le vendite promozionali effettuate sottocosto*";

**PRESO ATTO CHE** la Regione Piemonte, con nota 00000178 del 05.06.2024, acquisita al protocollo generale al n. 7377/2024, ha comunicato che l'inizio delle vendite straordinarie per il prossimo periodo estivo decorrerà dal **06 luglio 2024**;



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**DATO ATTO CHE**, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio in un'unica scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori del settore e dai clienti;

**VISTA** la seguente normativa:

- a. L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;
- b. L.R. n. 3 dell'11 marzo 2015;
- c. D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;
- d. L.R. n. 30 del 7 dicembre 2021;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000.

### **DISPONE**

**DI FISSARE** il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estivi per l'anno 2024 **dal 06 luglio al 31 agosto 2024**

### **INFORMA**

**CHE**, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 28/1999, come modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 3/2015, l'esercente che intenda effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita, ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo scelto e nell'osservanza delle modalità di svolgimento stabilite dal comune a tutela dei consumatori (non è più prevista la comunicazione al Comune).

**CHE** l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto di tutte le disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005 n. 206.

**CHE**, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004, *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per “le vendite promozionali effettuate sottocosto”.*



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

CHE, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della succitata L.R., "*nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone*".

CHE, ai sensi dell'art. 15 comma. 5 del D. Lgs 114/98, "*lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto*".

CHE in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge.

CHE il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio *on line* del Comune.

CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini e nelle forme previste dal D. Lgs. 104/2010.

**IL RESPONSABILE AREA  
CITTADINO E IMPRESE**

Firmato digitalmente

F.to: Dott. Matteo BRICCARELLO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.